



COMUNICATO UFFICIALE N. 98
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 97/AA al n. 102/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1069 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Domenico VASTANTE, e della società A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, avente ad oggetto la seguente condotta:

Domenico VASTANTE, addetto stampa tesserato per la società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 16.3.2025, presso l'impianto sportivo "Piccirillo" di Santa Maria Capua Vetere, in occasione della gara Gladiator – Castel Volturno, proferito nei confronti dell'amministratore unico della società Gladiator 1924 SSD ARL espressioni minacciose; al termine della gara, poi, per aver lo stesso puntato il dito contro lo stesso amministratore unico della Gladiator 1924 SSD ARL proferendo ad alta voce al suo indirizzo espressioni offensive;

A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Domenico Vastante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Domenico VASTANTE,
 - Società A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Dario NAPOLETANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Domenico VASTANTE,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1103 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Ivano PONO, e della società ASD PENTA PIATEDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ivano PONO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Penta Piateda, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Penta Piateda - Tiranese del 29.3.2025 valevole per il girone B del campionato Under 15 Provinciali, proferito nei confronti dell'osservatore arbitrale designato per tale incontro espressioni minacciose unite ad una condotta aggressiva;

ASD PENTA PIATEDA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ivano Pono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ivano PONO,
 - Società ASD PENTA PIATEDA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Accoto;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ivano PONO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD PENTA PIATEDA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Guido MARRONE, e della società CLUB MILANO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Guido MARRONE, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della Società Club Milano S.S.D.A.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute a titolo di spese legali in favore della società Polisportiva Cilverghe Mazzano così come riconosciute con Decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport in data 21 gennaio 2025, prot.n.73/2025, nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2024, comunicata all'avv. Andrea Scalco, legale della Società Club Milano S.S.D.A.R.L., con notifica perfezionatasi in data 21.01.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

CLUB MILANO SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Guido Marrone, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Guido MARRONE,
 - Società CLUB MILANO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guido Marrone;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Guido MARRONE,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società CLUB MILANO SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1055 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Costantino IANNACONE, Gianni FREGONESE, Massimo LORENA, Vilmo ROSSO, Alberto AGLIETTA e della società ASD FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Costantino IANNACONE, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di allenatore della squadra della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Promozione, girone A, e al torneo "Coppa Italia Promozione" del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, tenuto ripetutamente una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità e consistente nell'aver proferito all'indirizzo di diversi giocatori, nonché dell'intera squadra (nella quale militavano anche alcuni calciatori minori d'età), in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali, espressioni offensive, irrispettose e lesive della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore tecnico e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, durante il primo tempo di gioco della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, proferito ad alta voce e in modo reiterato all'indirizzo di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all'epoca minore d'età, frasi offensive, irrispettose e lesive della dignità e dell'autostima del predetto tesserato. Il medesimo sig. IANNACONE, poi, nel corso dell'intervallo e in presenza degli altri componenti della squadra, si rivolgeva al suddetto calciatore utilizzando ulteriori espressioni offensive e disponendo il suo avvicendamento con un altro giocatore. A seguito di detto episodio, il suddetto calciatore decideva di non partecipare più alle sedute di allenamento della squadra e chiedeva di essere trasferito ad altra società;

Gianni FREGONESE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, consentito e comunque per non aver impedito, adottando misure appropriate, che si verificassero ripetuti episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva posti in essere dall'allenatore sig. Costantino IANNACONE e

consistenti nell'aver il predetto tecnico proferito, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali del campionato di Promozione, girone A, e del torneo "Coppa Italia Promozione" del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta disputate dalla società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO nella stagione sportiva 2024-2025 fino alla data del 21 ottobre 2024 (data del suo esonero), all'indirizzo di diversi giocatori, nonché dell'intera squadra (nella quale militavano anche alcuni calciatori minori d'età) espressioni offensive, irrispettose e lesive della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati;

b) degli artt. 4, comma 1, e 28-bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva tenuta dall'allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione del primo tempo e dell'intervallo della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, nei confronti di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all'epoca minore d'età, e di cui il sig. FRAGONESI era venuto a conoscenza come componente del Consiglio direttivo della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO in occasione della seduta del 20 ottobre 2024, nel corso della quale era stato esaminato il verbale del 18 ottobre 2024 del responsabile Safeguarding recante la segnalazione di detta condotta (qualificata come "abuso psicologico") ed era stato conseguentemente deliberato all'unanimità l'esonero del predetto allenatore;

Massimo LORENA, all'epoca dei fatti vicepresidente della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO ed inserito nel modello organizzativo Safeguarding approvato dalla medesima società, consentito e comunque per non aver impedito, adottando misure appropriate, che si verificassero ripetuti episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva posti in essere dall'allenatore sig. Costantino IANNACONE e consistenti nell'aver il predetto tecnico proferito, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali del campionato di Promozione, girone A, e del torneo "Coppa Italia Promozione" del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta disputate dalla società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO nella stagione sportiva 2024-2025 fino alla data del 21 ottobre 2024 (data del suo esonero), all'indirizzo di diversi giocatori, nonché dell'intera squadra (nella quale militavano anche alcuni calciatori minori d'età) espressioni offensive, irrispettose e lesive della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati;

b) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva tenuta dall'allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione del primo tempo e dell'intervallo della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, nei confronti di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all'epoca minore d'età, e di cui il sig. LORENA era venuto a

conoscenza come componente del Consiglio direttivo della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO in occasione della seduta del 20 ottobre 2024, nel corso della quale era stato esaminato il verbale del 18 ottobre 2024 del responsabile Safeguarding recante la segnalazione di detta condotta (qualificata come “abuso psicologico”) ed era stato conseguentemente deliberato all’unanimità l’esonero del predetto allenatore;

Vilmo ROSSO, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione:

a) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, in qualità di dirigente accompagnatore della squadra in occasione della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva tenuta dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione del primo tempo di gioco e dell’intervallo della gara, nei confronti di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all’epoca minore d’età. In particolare, il sig. IANNACONE, durante lo svolgimento del primo tempo della sopra menzionata gara, proferiva ad alta voce e in modo reiterato all’indirizzo del medesimo calciatore frasi offensive, irrispettose e lesive della dignità e dell’autostima del predetto tesserato. Il medesimo sig. IANNACONE, poi, nel corso dell’intervallo e in presenza degli altri componenti della squadra, si rivolgeva al suddetto calciatore, utilizzando ulteriori espressioni offensive e disponendo il suo avvicendamento con un altro giocatore. A seguito di detto episodio, il suddetto calciatore decideva di non partecipare più alle sedute di allenamento della squadra e chiedeva di essere trasferito ad altra società;

b) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. delle ripetute condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva tenute dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali del campionato di Promozione, girone A, e del torneo “Coppa Italia Promozione” del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta disputate dalla società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO nella stagione sportiva 2024-2025 fino alla data del 21 ottobre 2024 (data del suo esonero), e consistenti nell’aver il predetto tecnico proferito all’indirizzo di diversi giocatori, nonché dell’intera squadra (nella quale militavano alcuni calciatori minori d’età) espressioni offensive, irrispettose e lesive della dignità e dell’autostima dei citati tesserati;

Alberto AGLIETTA, all’epoca dei fatti responsabile safeguarding della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione:

a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 11 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, consentito e comunque per non aver impedito, adottando misure appropriate, che si verificassero ripetuti episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva posti in essere dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE e consistenti nell’aver il predetto tecnico proferito, in occasione delle sedute di

allenamento e delle gare ufficiali del campionato di Promozione, girone A, e del torneo “Coppa Italia Promozione” del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta disputate dalla società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO nella stagione sportiva 2024-2025 fino alla data del 21 ottobre 2024 (data del suo esonero), all’indirizzo di diversi giocatori, nonché dell’intera squadra (nella quale militavano anche alcuni calciatori minori d’età) espressioni offensive, irrispettose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati;

b) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva tenuta dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione del primo tempo e dell’intervallo della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, nei confronti di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all’epoca minore d’età, e di cui lo stesso era venuto a conoscenza in qualità di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO. In particolare, in occasione della sopra menzionata gara, il sig. IANNACONE, durante il primo tempo di gioco, proferiva ad alta voce e in modo reiterato all’indirizzo del suddetto calciatore frasi offensive ed irrispettose e, nel corso dell’intervallo in presenza degli altri componenti della squadra, rimproverava il medesimo calciatore utilizzando frasi parimenti offensive ed irrispettose. A seguito di detto episodio, il calciatore decideva di non partecipare più alle sedute di allenamento e chiedeva di essere trasferito ad altra società;

ASD FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti risultavano tesserati i soggetti avvisati, sig. Gianni FREGONESE, sig. Massimo LORENA, sig. Costantino IANNACONE, sig. Vilmo ROSSO e sig. Alberto AGLIETTA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Costantino IANNACONE,
 - Sig. Gianni FREGONESE,
 - Sig. Massimo LORENA,
 - Sig. Vilmo ROSSO,
 - Sig. Alberto AGLIETTA,
 - Società ASD FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianni Fregonese;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Costantino IANNACONE,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianni FREGONESE,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo LORENA,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vilmo ROSSO,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alberto AGLIETTA,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1033 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco SORTINO, e della società ASD RES WOMEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco SORTINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Res Women, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 1 lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2024 – 2025, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14 maggio 2024, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2024 – 2025, all'impegno a partecipare alle competizioni giovanili con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 10 o almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 12;

ASD RES WOMEN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato sig. Francesco Sortino al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco SORTINO,
 - Società ASD RES WOMEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Sortino;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco SORTINO,
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società ASD RES WOMEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 910 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone MUNARETTO, Mirko FORCINA e della società ASD FIUMICINO SC 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone MUNARETTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno al sig. Mirko Forcina senza provvedere al suo tesseramento e nonostante fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Real San Basilio 1960;

Mirko FORCINA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real San Basilio 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926 militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno, senza essere tesserato per tale società e nonostante il tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Real San Basilio 1960;

ASD FIUMICINO SC 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Simone Munaretto all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone MUNARETTO,
 - Sig. Mirko FORCINA,
 - Società ASD FIUMICINO SC 1926, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Munaretto;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Simone MUNARETTO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mirko FORCINA,

· € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FIUMICINO SC 1926;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina